

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale in data **30/11/2015** n. **102**

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Cento, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche, riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.

2. La città di Cento quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, riconosce e individua nella salvaguardia di ogni specie animale uno strumento utile e finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

3. Al fine di favorire una corretta convivenza tra esseri umani e animali, il Comune incentiva politiche concrete di rispetto che riguardano tutte le specie di animali presenti sul territorio.

4. Al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente in un rapporto di corretta convivenza tra esseri umani e animali, il Comune promuove e valorizza iniziative e interventi rivolti al rispetto degli equilibri ecologici e alla conservazione di ogni biosistema ad essi correlato.

5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere in considerazione anche gli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Cento, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, concorre nel riconoscere la libertà di ogni cittadino ad esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali quale mezzo idoneo a concorrere allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della terza età.

2. Il Comune di Cento, promuove politiche concrete di rispetto per gli animali, utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate possibilità di esistenza.

3. Il Comune valorizza la tradizione e la cultura animalista della città, promuove forme espressive volte ad accrescere l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art.107 del D.Lgs.267/00, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco o suo delegato, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

5. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse.

2. Il Comune, in base alla L. 281/91, alla L.R. 27/2000 e L.R. 5/2005 , promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali .

5. Il Comune tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

Art. 5 – Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Le associazioni aventi finalità zoofile, iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato nonché gli altri enti pubblici o privati il cui statuto preveda principalmente compiti di protezione, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere degli animali attraverso forme di interazione tra gli esseri viventi. A tal fine :

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 6 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 7 – Ambito di Applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Cento.

2. Le norme previste dai successivi articoli 9, 10 e 11 (Obblighi detentori animali, Divieti e prescrizioni e cattura detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 8 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione ed alle attività relative al controllo e contenimento della popolazione di nutrie nel territorio comunale ;
- f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative e/o regolamentari e/o in base a provvedimenti disposti dal Sindaco.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 – Obblighi dei detentori di animali

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare i diritti costituiti dalle norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e dovranno necessariamente essere eseguite le cure prescritte nei tempi e nelle modalità utili ad un rapido miglioramento dello stato di salute dell'animale.
4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. In particolare, è vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra esse incompatibili, o animali che per loro natura vivono solitari.
5. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi esclusivamente da medici veterinari, attraverso eutanasia solo per comprovata pericolosità o se risultino incurabili e/o gravemente malati, con metodi che non arrechino sofferenze e preceduti da idoneo trattamento anestetico, ciò deve risultare da una attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale che provvederà alla soppressione. E' vietato sopprimere cucciolate indesiderate come regolato dal titolo IX bis "dei delitti contro il sentimento per gli animali" inserito nel libro II del codice penale.
6. In particolare il detentore di animale d'affezione è tenuto a:
 - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi articoli ;
 - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua non stagnante che deve essere sempre accessibile all'animale;
 - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
 - d) iscriverlo all'anagrafe canina o felina ove e per quanto prevista del Comune di residenza;
 - e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - f) prendere ogni possibile ed adeguata precauzione per impedirne la fuga ed aggressione a terzi;
 - g) controllare la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e prendersi cura della eventuale prole;
 - h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
 - i) trasportare ed custodire l'animale in modo adeguato alla specie: I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

Art. 10 – Divieti e prescrizioni

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli Animali come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età (violazione punita dall'art. 544 ter c.p.) o che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente o per lunghi periodi di tempo animali in terrazze o balconi, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. E' vietato altresì, isolarli in cortili, rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici.

3 E' vietato tenere cani ed altri animali sprovvisti di idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4.E' vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione privandoli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

5.E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivi di benessere animale certificati da un medico veterinario.

6. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori. Le gabbie da utilizzare devono avere un fondo rigido e non in rete, per evitare eventuali ferite alle zampe.

7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme

8. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze – anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc. - percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie

9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL i casi di animali che presentino ferite da combattimento

10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne con sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

11. Preso atto dell'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13/11/1987, è vietato il taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali

ai cani di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie e dei denti ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento perseguibili ai sensi del vigente codice penale. Tali divieti si estendono a tutte le specie di animali. E' altresì vietato il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard ed eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita. I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara per quanto di competenza, e verrà loro applicata la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

12. E' vietato trasportare mantenere e/o stabulare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi o rigirarsi.

13. Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste per l'abbeverata.

14. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle autovetture privi di luce ed aria e/o in condizioni tali da non poter essere controllabili. E' altresì vietato lasciare gli animali di ogni specie chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno anche posti all'ombra e con i finestrini aperti. E' vietato lasciare animali incustoditi, chiusi in autovetture o rimorchi, permanentemente.

15. E' vietato utilizzare cani per il traino di qualunque mezzo di locomozione.

16. E' vietato al detentore di animali d'affezione, l'utilizzo della catena o di qualsiasi altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante o per urgenti misure di sicurezza.

17. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo specifica prescrizione da parte di un medico veterinario.

18. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costringenti, e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.

19. E' vietato esporre gli animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di fuochi pirotecnici all'interno o in prossimità delle zone dove sono ubicate strutture pubbliche di ricovero di animali deve avvenire nel rispetto dell'ambiente della tutela del patrimonio pubblico e degli animali, con modalità silenziosa o comunque a basso impatto acustico.

20. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.

21. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico veterinario; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.

22. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

23. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

24. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

25. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili ed altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.27/2000 la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. All'abbandono, si applica pertanto quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore.

3. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di delitto di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

4. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art.13 – Fuga , cattura, uccisione di animali.

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, al Comune di Cento, ed alle Forze di Polizia anche locale. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti ed indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

2. La soppressione degli animali detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici.

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipali o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto previo benessere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 14 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazione o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo alle Forze dell'Ordine e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale.

4. Il medico veterinario libero professionista o operante all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, che sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale, indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale, deve inviarne le spoglie ed ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

5. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di bocconi, potranno vendere o consegnare detti prodotti solamente a coloro che siano in possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, le cui generalità dovranno essere annotate su apposito registro rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Cento, secondo le modalità e i limiti previsti dai seguenti commi.

2. Nei veicoli è consentito, in base alle condizioni previste del gestore del servizio pubblico, il trasporto di animali d'affezione. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori.
3. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti l'uso del trasportino.
4. Il proprietario e/o il momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle cose o a terzi.
5. Il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.
6. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti e/o non udenti.
7. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
8. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto purché i relativi mezzi siano idonei all'uso secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada.

Art. 16 – Accesso degli animali negli uffici comunali, negli esercizi pubblici.

1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti i luoghi pubblici, luoghi aperti al pubblico, esercizi pubblici e pubblici uffici situati nel territorio del Comune di Cento, salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile (proprietario e/o gestore) della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. (Normativa limitata a "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo" L.281/1991 che segue art. 83 lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 recante "Regolamento di Polizia Veterinaria".

Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

L'accesso è consentito alle zone aperte al pubblico di bar ristoranti pasticcerie gelaterie e bar, mentre rimane fermo che l'accesso è vietato nei locali di produzione e deposito degli alimenti (es. cucine).

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e negli uffici comunali e sui mezzi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e ove necessario anche apposita museruola o idoneo trasportino, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa. Gli stessi proprietari o detentori devono avere inoltre cura che i propri animali non sporchino e che non creino disturbo o danno.

3. Negli asili nido nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione o autorizzazione dei responsabili della struttura.

4. Sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di normative nazionali o regionali che consentono l'accesso dei cani in luoghi ivi non contemplati.

Art. 17 – Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, gli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla L. 689/81 e relativo Regolamento. Sono comunque fatte salve le violazioni in materia previste dal Codice Penale.

3. Gli animali oggetto di confisca saranno ricoverati presso le strutture autorizzate, i cui gestori, potranno procedere a dare in adozione l'animale alle persone che ne facciano richiesta in possesso degli adeguati requisiti.

Art. 18 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario/detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, i giardini ed i parchi pubblici.

2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio anche l'apposita museruola.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.

4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o altri diversamente abili.

Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale utilizzare o offrire direttamente o indirettamente con qualsiasi mezzo, animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.

2. E' altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, gli animali di cui al comma primo

saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla L. 689/81 e relativo Regolamento. Sono comunque fatte salve le violazioni in materia previste dal Codice Penale.

4. La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del volontariato, dell'associazionismo o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 20 – Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio e per i responsabili delle pensioni di animali da compagnia. Esposizione di animali negli esercizi commerciali.

1. Il commerciante, l'allevatore, il proprietario e/o il responsabile della pensione di animali da compagnia, deve adempiere alle indicazioni previste per una gestione e detenzione corretta nel commercio e nell'allevamento (modalità, rispetto delle caratteristiche etologiche, delle esigenze nutrizionali, ambientali e sanitarie) relativa alle "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali".

2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente areati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3. Nel rispetto delle esigenze etologiche delle specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

4. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali in vetrina o all'esterno del punto vendita.

5. E' altresì vietato a tutti gli esercizi commerciali non esercenti il commercio di animali utilizzare nei locali e/o all'esterno del punto vendita in cui si svolge l'attività, animali di qualsiasi specie finalizzati a richiamare pubblico; sono esclusi gli animali acquatici negli acquari e gli uccelli nelle gabbie, purché detenuti secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

6. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e cibo. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alle dimensioni, indole razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con il numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ed evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

7. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo ed acqua e la giusta illuminazione.

8. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e per i cuccioli dovranno essere predisposti adeguati spazi in un luogo tranquillo.

9. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

9. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnate dagli esercenti al Comune di Cento con cadenza trimestrale.

10. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

11. E' vietata la vendita di animali ai minori di anni 18.

Art. 21 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili.

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.

2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cani di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara.

3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti simili, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che l'animale sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.

4. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali.

5. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico veterinario.

6. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'Associazione o l'Ente promotore dovrà presentare al Comune, apposita istanza di autorizzazione veterinaria temporanea. L'autorizzazione veterinaria temporanea sarà rilasciata previo parere favorevole del Dipartimento Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.Usl di Ferrara.

7. Se la domanda è corredata da tutti i documenti previsti, l'istruttoria sarà conclusa entro 30 giorni dalla data d'inizio del procedimento.

8. Se la domanda presentata risulta insufficientemente documentata o se sono necessari ulteriori approfondimenti tecnici, il termine indicato nel comma precedente è sospeso nei termini previsti dalla L. 241/90.

Art. 22 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Fatte salve le disposizioni di norme regionali e/o nazionali, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche;

Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per l'adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo, nel si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 23 - Disposizioni per l'attendamento delle strutture circensi ed altri intrattenimenti con la presenza di animali e disposizioni sul loro utilizzo.

1. Si definiscono ATTIVITA' CIRCENSI quelle previste dalla legge 18 marzo 1968 n. 337, dalle Circolari ministeriali n. 4 del 4.6.1986 e n. 4803/tb30 del 27 settembre 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli spettacoli circensi si intendono classificati analogamente alla suddivisione adottata dall'Ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo, di cui alla Circolare del Ministro del Turismo e Spettacolo n. 4804 del 27.09.1989 e suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1^a categoria : circhi con un numero di posti superiore a 2.000, tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri ed addetti in numero non inferiore ad 80;
- 2^a categoria : circhi con un numero di posti compreso tra 1000 e 2000 , tendone con l'asse maggiore comprese tra 40 e 44 metri ed addetti in numero compreso tra 40 e 60;
- 3^a categoria : circhi con un numero di posti compreso tra 600 e 900 , tendone con l'asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri ed addetti in numero compreso tra 20 e 24;
- 4^a categoria : circhi con un numero di posti fino tra 350 e 500, tendone con l'asse maggiore compreso tra 31 e di 34 metri ed addetti in numero compreso tra 7 e 12 ;
- 5^a categoria : circhi con un numero di posti tra 100 e 300 , tendone con l'asse maggiore tra 20 e i 28 metri ed addetti in numero compreso tra 5 a 6 (se presenti animali non domestici: almeno 8 addetti).

Per il riconoscimento dell'appartenenza alle categorie di cui sopra, i complessi circensi dovranno soddisfare a tutti e tre i requisiti previsti per ciascuna .

2. Tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie, il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile, è consentito l'attendamento e l'utilizzo degli animali – che dovrà svolgersi in modo tale da evitare agli stessi qualsiasi forma, genere e grado di sofferenza nonché esporli a qualsiasi situazione che ingeneri stress - esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle specie elencate nell'ALLEGATO –A-- nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati.

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per “strutture interne” deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l'attendamento dell'attività circense, sia durante gli spostamenti.

Per “struttura esterna” deve intendersi la struttura all'aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l'attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

In relazione ai requisiti minimi di riferimento per la detenzione animali esotici si veda ALLEGATO A;

3. E' fatto comunque obbligo ai direttori ed ai titolari circhi attendati sul territorio sia pubblico che privato del Comune di Cento, con al seguito animali appartenenti a qualsiasi specie di:

- Presentare copia di idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi
- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed impedisca la fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992, sottoscritto da tecnico iscritto all'Albo;
- Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
- divieto di addestrare gli animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali
- non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
- non utilizzare gli animali prelevati in natura;
- divieto di detenere animali in ambienti non igienici o in spazi angusti
- l'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente ordinanza;

- obbligo di garantire la riproduzione, nonché la custodia , la salute e il benessere della prole;
- obbligo di detenere gli animali in luoghi ove risultano protetti dalle agenti atmosferici nocivi;
- obbligo di provvedere ad un buon nutrimento e fornitura dell'acqua per gli animali;
- e' fatto divieto di esibire e detenere animali di qualsiasi specie ed età per suscitare l'altrui pietà e trarne profitto nella forma dell'accattonaggio o pubblicità
- e' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi, esemplificativamente, percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati, ivi compreso lo stazionamento in luogo pubblico senza considerare la specie o l'età;
- e' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;

4. E' severamente vietato il trattamento degli animali con sostanze che esplicano azione dopante e si richiede la presentazione di certificazione sanitaria, in originale, prodotta da una azienda Usl, servizio veterinario competente per territorio, attestante la regolarità del trattamento degli animali di cui, relativo al periodo dello stazionamento sul territorio comunale.

Si precisa che qualora all'autorità competente, addetta al controllo, sorgesse il dubbio sull'utilizzo di sostanze dopanti, chi di dovere potrà disporre coattamente gli esami di laboratorio che comprovino l'effettivo stato degli animali. Le spese per tali indagini, saranno totalmente a carico del Direttore della struttura circense.

5. In relazione a quanto precedentemente disposto, è consentita l'esposizione degli animali a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

6. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve attenersi alle seguenti disposizioni,

- La concessione delle aree non costituisce autorizzazione all'esercizio della attività di circo equestre, che rimane disciplinata dall'art. 69 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1932 n. 773 e dall'art. 14 della legge 337/1968.
- La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
- Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data prevista per gli spettacoli.
- Il periodo di installazione dei circhi è quello compreso tra il 1 Ottobre ed il 30 aprile di ogni anno, **non verrà rilasciata più di una concessione all'anno allo stesso richiedente e comunque nell'arco dell'anno non potranno essere rilasciate più di due autorizzazioni all'installazione di spettacoli circensi.**

7. Nella domanda, in carta resa legale, i richiedenti dovranno necessariamente indicare, pena il rigetto della domanda stessa:

- a) generalità complete del titolare della Licenza di esercizio Circo , residenza e domicilio del richiedente , recapito postale e numero telefonico;
- b) la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;

- c) la residenza o sede legale, codice fiscale, partita IVA del titolare della licenza e numero di iscrizione alla Camera di Commercio ;
- d) periodo esatto per cui è richiesta la concessione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture;
- e) la porzione del plateatico richiesto, espressa in metri quadrati , comprensiva del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie , delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- f) numero e dimensioni delle carovane abitazione e carriaggi al seguito per cui si richiede l'autorizzazione alla sosta ;
- g) dichiarazione sulla capienza del tendone, numero di spettatori consentiti, numero di addetti al circo impiegati nell'anno precedente e per i quali sono stati versati i contributi;
- h) dichiarazione circa la categoria di appartenenza;
- l) dichiarazione temporaneamente sostitutiva delle Licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza (o sede legale della società);
- m) dichiarazione circa la presenza o meno di animali a seguito del Circo, sia che vengano impegnati o meno nell'allestimento e svolgimento dello spettacolo circense di spettacolo e, nel caso vi sia la presenza di animali, che per essi saranno rispettate le regole stabilite dal Ministero per l'Ambiente e circolari CITES;
- n) fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario la richiesta.

Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
- autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense summenzionato.
- per le occupazioni su SUOLO PRIVATO alla domanda dovrà sempre essere allegato il consenso scritto del proprietario dell'area interessata.

8. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense, sia su suolo pubblico che su suolo privato è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte **almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione**:

a) aver versato o stipulato a titolo di cauzione:

- polizza fidejussoria bancaria (con Istituto primario o locale)
- polizza assicurativa (con una delle Compagnie abilitate al ramo cauzioni con provvedimento del competente Ministero)
- deposito cauzionale infruttifero presso la Tesoreria Comunale - per Euro 6.000,00 per Circhi di prima e seconda categoria oppure di Euro 3.000,00 per circhi di categoria inferiore.

Il documento originale attestante una delle forme di garanzie per copertura di eventuali danni, cose, persone, rientro tasse evase, smaltimento rifiuti e rimozione eventuali affissioni abusive, ecc., sopra citate, dovrà essere prodotto all'Ufficio Polizia Municipale che fornirà le indicazioni relative alla presa in consegna dell'area, all'esperimento del controllo dell'area al momento della restituzione, all'eventuale accertamento di danni ed alla segnalazione all'Ufficio Legale dell'eventuale relativo risarcimento.

- b) aver effettuato il pagamento del canone di Occupazione suolo pubblico e quello relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.
- c) aver preso accordi con ditta di pulizia (pubblica o privata) per la pulizia finale dell'area ed apposito contratto, in caso di presenza di animali nel circo, per l'allontanamento dei rifiuti speciali (liquami e stallaggio) **e di cui dovrà essere presentata idonea documentazione**
- d) aver presentato istanza di visita tecnica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo per il relativo sopralluogo e conseguente rilascio del Nulla-Osta di agibilità, le cui spese saranno totalmente a carico della struttura circense richiedente.

La polizza fidejussoria bancaria e la polizza assicurativa dovranno essere stipulate anche da parte del proprietario del fondo, qualora l'installazione avvenga su suolo privato. Dovrà pertanto essere stipulata, sempre **almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione**, una FIDEIUSSIONE di € .3000,00 da parte del proprietario del terreno, come cauzione per l'insorgere di PROBLEMATICHE IGIENICO SANITARIE NON PREVEDIBILI A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA e/o l'eventuale insorgenza di malattie infettive ed infestive.

La concessione su detta area privata necessiterà inderogabilmente del nulla osta dell'Amministrazione Comunale e sarà oggetto di accurato sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S al fine di verificare se i locali e l'area siano a norma per ospitare tale installazione, ponendo particolare attenzione agli scarichi in cui dovranno essere immessi i liquami degli animali , la presenza di adeguate fognature ecc.

Per quanto concerne gli eventuali rifiuti lasciati in loco al momento della partenza del circo, la responsabilità della pulizia dell'area è sia del fruitore (il circo) che del proprietario della stessa.

Si ricorda che a carico dei concessionari resta comunque l'obbligo, come su descritto, di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi che dovrà essere prodotta tra la documentazione da presentare assieme alla richiesta di rilascio di licenza.

Al momento della partenza del circo verrà effettuata verifica dello stato dei luoghi che dovranno essere lasciati così come sono stati consegnati e nel caso di proprietà privata, verrà verificata che il terreno sia confacente alle norme igienico sanitarie.

Contestualmente alla domanda si dovrà trasmettere all'Ufficio Comunale competente:

- dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
- copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento.

Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale e sottoscritta da un tecnico professionista iscritto all'Albo professionale per le specifiche competenze

Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al punto 8

Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.

Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.

La concessione delle aree in occasione delle installazioni di circhi equestri/attrazioni circensi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale e comporta il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) e della tariffa per la rimozione dei rifiuti, da effettuarsi al momento del nulla osta al rilascio dell'autorizzazione.

La concessione dell'area, nell'arco temporale di cui sopra potrà avere la durata massima di giorni 15 (quindici), salvo breve proroga (massimo gg. 5) da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale, valutate, con esito positivo particolari situazioni quali maltempo e simili e comunque la richiesta di proroga dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere esaurientemente motivata

9. Per ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo affissioni di manifesti o posizionamento di cartelloni dovrà essere preventivamente preso contatto con l'Ufficio competente di Cento. Non dovrà essere affisso in maniera abusiva nessun manifesto, ma dovrà essere rispettato il regolamento adottato dal Comune di Cento in materia. Ogni violazione sarà oggetto di sanzioni, previste dalla legge e si procederà al recupero dell'evasione contributiva di tali affissioni, addebitando ai responsabili le spese di rimozione.

E' inoltre fatto obbligo di utilizzare nella pubblicità esclusivamente la denominazione indicata nella domanda e nella licenza d'esercizio, non è ammessa pubblicità ingannevole sia tramite affissione murale, cartellonistica, volantaggio, diffusione a mezzo stampa e/o televisiva, ad esclusiva tutela del pubblico che ha il diritto di assistere allo spettacolo scelto in base alla pubblicità esposta.

L'uso di altoparlanti ed impianti di amplificazione è consentito solo all'interno del tendone e l'attività serale potrà essere protratta secondo le prescrizioni del Sindaco.

Sarà inoltre cura del titolare presentare regolare certificazione di impatto acustico all'Ufficio SUAP per l'ottenimento di regolare autorizzazione all'emissioni sonore.

Art. 24 – Servizio di Guardia Zoiatrica

1. Il Comune di Cento sentito il Dipartimento Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL di Ferrara, si impegna nell'ambito del proprio territorio, a garantire attraverso la stipula di apposita convenzione con medici veterinari liberi professionisti, gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline regolarmente censite sul territorio, di pronta assistenza per gli animali d'affezione randagi o vaganti incidentati, feriti, in grave pericolo di vita o affetti da gravi e/o contagiose patologie per i quali non sia possibile risalire subito al proprietario.

2. Tale servizio denominato "Servizio di Guardia Zoiatrica" è organizzato sulla base di un accordo di collaborazione tra Comune di Cento e Medici Veterinari Liberi Professionisti; qualora i medici individuati in apposito accordo di collaborazione dovessero essere assenti, non reperibili h/24 o non disponibili per giustificati motivi, il medesimo servizio verrà effettuato in base alla convenzione tra il Comune di Cento ed il gestore nonché il servizio A.S.L. referente del canile individuato.

3. Gli interventi di recupero e le prestazioni sanitarie sugli animali d'affezione faranno carico ad un apposito fondo che verrà stanziato annualmente nel Bilancio comunale. Il Comune potrà rivalersi successivamente sui proprietari degli animali soccorsi eventualmente identificati.

4. Per l'attivazione e la fruizione del servizio di Pronto Assistenza per gli animali che lo necessitano è incaricato il Comando di Polizia Municipale di Cento nonché le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

5. Ove possibile sarà privilegiata l'attivazione del servizio di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline mediante apposita convenzione con l'ASL competente per territorio.

Art.25 - Obbligo di soccorso.

1. Chiunque in caso di incidente ricollegabile o meno al suo comportamento, dal quale siano derivati danni ad uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Le persone coinvolte o che assistono ad un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. In ogni caso si raccomanda a chiunque rinvenga un animale ferito di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

2. Le modalità di soccorso possono essere attuate nei seguenti modi:

a) chiunque sia rimasto coinvolto, abbia assistito ad un sinistro con danni ad animale o trovi lo stesso ferito, può, d'iniziativa, portare l'animale da qualsiasi medico veterinario libero professionista presente sul territorio come pure dal proprio medico veterinario di fiducia. Se il Medico veterinario al quale il soccorritore ha chiesto assistenza rientra tra quelli convenzionati con apposito accordo di collaborazione stilato tra il Comune di Cento e i Medici Veterinari liberi professionisti allora le spese saranno a carico del Comune di Cento in caso contrario il soccorritore dovrà sostenere personalmente le spese per le prestazioni prodotte. Se poi successivamente dovesse essere individuato il proprietario, il soccorritore potrà far rivale sul medesimo per il risarcimento delle spese sostenute.

b) chiunque sia rimasto coinvolto, abbia assistito ad un sinistro con danni ad animale o trovi lo stesso ferito può rivolgersi ai numeri utili per la richiesta di soccorso; ovvero nelle ore diurne 07:30-19:00 contattando il numero del Comando di Polizia Municipale di Cento, nelle ore serali o notturne componendo o il 112 o il numero dei Carabinieri di Cento.

L'operatore fornirà all'utente il numero telefonico e l'indirizzo dei Medici Veterinari liberi professionisti, individuati in apposito accordo di collaborazione stilato tra gli stessi ed il Comune di Cento, ai quali potersi rivolgere. Le spese dovute per l'intervento saranno a carico del Comune che, se successivamente individuato il proprietario, potrà fare al medesimo richiesta di risarcimento.

ATTENZIONE: qualora nessuno dei Medici Veterinari liberi professionisti, individuato in apposito accordo di collaborazione stilato tra gli stessi ed il Comune di Cento, sia disponibile per giustificati e fondati motivi comunicati alle autorità competenti, o gli stessi non abbiano fornito la reperibilità di pronto intervento h/24 o si tratti di giorno non lavorativo, allora verrà attivato il servizio di pronta assistenza fornito dal Canile convenzionato che si prodigherà per il recupero e le cure all'animale.

Art. 26 - Inumazione di animali d'affezione – Cimiteri.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali d'affezione, previo consenso del proprietario, in terreni privati solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestanti trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda UsI competente per territorio.

2. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale (cani, gatti, uccelli, conigli, pesci ed altri piccoli animali d'affezione) nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'Azienda USL può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare appositi terreni recintati, finalizzati a diventare cimiteri per animali d'affezione.

3. Eventuali attività a scopo di lucro inerenti l'inumazione di animali da affezione, ovvero cimiteri per l'inumazione, potrà essere autorizzata fatte salve le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali in materia edilizia, igienico-sanitaria e/o mortuaria. Tali strutture cimiteriali dovranno essere gestite nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 27 - Destinazione cibo animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", la Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche ed aziende private e da esercizi commerciali, residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 28 - Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali

1. L'amministrazione promuove programmi di informazione ed educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico. I programmi possono essere realizzati anche avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e delle Associazioni animaliste e zoofile locali.

2. L'amministrazione definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Titolo IV – CANI

Art.29 - Definizioni ed Anagrafe canina

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali : acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

2. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di Cento entro 30 (trenta) giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo in possesso.

3. I proprietari dei cani entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip forniti dal Comune competente. Tale disposizione non si applica ai proprietari di cuccioli per i quali il termine di identificazione degli stessi tramite microchip deve essere valutato dal medico veterinario competente. L'identificazione dei cani mediante l'inserimento dei microchip è eseguita dai Servizi Veterinari delle A.S.L. o da veterinari liberi professionisti. I proprietari dei cani, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere al Comune competente l'attestazione veterinaria di identificazione, trattenendo l'originale quale documento ufficiale di adempimento agli obblighi di legge.

4. I proprietari dei cani sono tenuti a segnalare entro 15 (quindici) giorni al Comune interessato la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuale cambiamento di residenza. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore entro 3 (tre) giorni, al Comune competente.

Art. 30 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.

3. I cani custoditi in box o recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 29.

4. Durante le uscite giornaliere, il proprietario/possessore, dovrà evitare di sottoporre il cane a sforzi eccessivi e prolungati specie se la passeggiata avviene con l'ausilio dei mezzi di locomozione. Al fine di tutelare il cane da sforzi eccessivi e prolungati, non si dovrà forzare l'andatura o costringerlo a correre, impedendo all'animale di espletare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali, inibendo così il suo stato di benessere.

5. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.

6. Ove sia custodito almeno un cane, è fatto obbligo a chiunque detenga l'animale a qualsiasi titolo, di segnalarne la presenza attraverso appositi cartelli ben visibili e collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 31 - Detenzione dei cani

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.

2. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile.

4. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle o superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danni a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

5. I cani di proprietà/possesso che circolano nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti al guinzaglio e con museruola al seguito.

6. Nelle aree appositamente attrezzate (aree di sgambamento libero) i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e/o detentore. I cani di indole aggressiva vanno comunque condotti con guinzaglio e museruola.

7. Tutti i cani di tutte le razze su area pubblica o sulla pubblica via devono essere condotti al guinzaglio di una lunghezza non superiore al metro e mezzo e il conduttore deve sempre avere al seguito la museruola che ove sia necessario o richiesto da organi competenti, deve essere obbligatoriamente indossata dal cane. Tale museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla razza e tale comunque da impedire all'animale di mordere ma non di bere. Tutti i cuccioli fino a sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

L'obbligo del guinzaglio e della museruola viene meno quando trattasi di cani usati e utilizzati per la caccia, quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine o dalle Forze Armate, oltre che per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da impedire eventuali aggressioni a soggetti esterni alla proprietà e non consentire agli animali di uscire sul luogo pubblico.

8. Temporanei esoneri possono essere concessi dall'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione, che dovrà essere esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

9. E' vietato l'uso di collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici;

10. E' vietato detenere cani legati alla catena o con qualsiasi altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante o per urgenti misure di sicurezza. In questi casi comunque è permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà in ogni caso sempre permettere al cane di raggiungere il riparo nonché le ciotole dell'acqua e del cibo.

Art. 32 – Caratteristiche e dimensioni dei recinti

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e a soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.

2. Per i cani custoditi in recinto (senza possibilità di accedere ad un' area di sgambamento aggiuntiva) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10.

3. Per i cani custoditi in box (con area di sgambamento aggiuntiva) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane (di cui il 30% chiuso o coperto). Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 7.

4. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto o box devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti e i box devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per cani di grande taglia o di difficile contenimento, devono avere un'altezza di almeno mt. 2 (due) ancorati a terra su un cordolo di cemento e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm. 30 inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.

5. I box e i recinti devono essere parzialmente ombreggiati, avere una pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbente (es. piastrelle, cemento) antisdrucchiolo; non devono esservi ristagni di acqua, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.

6. I box e i recinti devono essere dotati di cucce da collocare nella parte più coperta e riparata; dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.

7. I cani custoditi nei box e nei recinti non dovranno mai essere mantenuti ad una continua esposizione solare, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la loro salute e devono essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.

8. Ai proprietari dei cani che non ottemperano alle norme del presente articolo oltre alla contestazione di eventuali illeciti, gli organi di competenza, impartiranno le prescrizioni di adeguamento disponendo tempi di esecuzione brevi al fine di garantire un rapido raggiungimento delle condizioni di una corretta detenzione finalizzata al benessere degli animali.

Art. 33 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni servizi (distributore di palette e/o materiale idoneo per la raccolta, cassonetti dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell'area).

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, agli altri animali eventualmente presenti e/o alle strutture.

3. In linea generale, il Comune di Cento individua nel territorio competente almeno un'area da attrezzare e destinare a sgambamento libero dei cani.

Art. 34 – Accesso dei cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.

2. Sui mezzi di trasporto pubblico non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o soprattassa.

Art. 35 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazze, giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell'intero territorio comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza di cui al successivo art. 66

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non si applicano ai proprietari e/o detentori di animali impiegati in pubblici servizi o quali accompagnatori delle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili impossibilitati alla raccolta, persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 36 - Struttura per il ricovero di cani randagi

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune di Cento mediante apposita struttura di ricovero, canile convenzionato o canile comunale. Al proprietario del cane vagante recuperato ove individuato spetta il pagamento dei costi di recupero e ricovero. Nel caso il medesimo proprietario rifiuti di pagare le spese di ricovero presso il canile convenzionato, l'Amministrazione si farà carico delle spese sostenute dal canile convenzionato e contemporaneamente, provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, fatto salvo l'emanazione di ulteriori provvedimenti. █

2. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più cani, come previsto dall'art. 12 della L. R n. 27/2000, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta. Se la cessione è motivata dall'aggressività del cane, l'Amministrazione Comunale segnalerà al Servizio Veterinario dell'Azienda USL la presenza di cani con aggressività. Il Dipartimento Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.Usl di Ferrara, attiverà la procedura per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata previsto dalla Delibera Regionale n. 647/2007, saranno altresì attivati i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione dalle morsicature.

3. Le modalità di rinuncia dovranno seguire un preciso schema che si prefigge di migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nel Canile, prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati. L'accettazione dei cani rinunciati è, infatti, subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile al rispetto di una eventuale lista che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un contributo per le spese di mantenimento del cane. Pertanto il proprietario di un cane che intende rinunciare allo stesso purché regolarmente iscritto presso l'Anagrafe Canina del Comune di Cento dovrà attenersi alle seguenti procedure:

A) Presentazione della “Domanda di autorizzazione alla consegna del cane”

Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l'ufficio comunale di competenza indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane tra quelle elencate al successivo art. 4 e allegando i relativi documenti probatori.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;
- Libretto sanitario del cane;
- Fotografia del cane.

B) autorizzazione alla consegna del cane

L'ufficio comunale competente verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi comunica al richiedente l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla consegna del cane.

Al momento del ritiro il richiedente dovrà fornire documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane solo se dovuto come definito dal successivo articolo.
- dichiarazione di rinuncia di proprietà del cane.
- il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane presso il Canile.

C) Compilazione della lista d'attesa (a cura dell'Ufficio Comunale competente)

Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane l'ufficio comunale di competenza redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di proprietà di cui al successivo art.4

Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare/non accettare ulteriori ingressi nel canile.

D) Priorità, cause e modalità delle rinunce: si faccia riferimento all' ALLEGATO B)

4. Il concorso spese una tantum ai fini del mantenimento del cane sono:

- nessun contributo è dovuto per le rinunce con grado di priorità 1 e 2.
- contributo di 200,00 euro per le rinunce con grado di priorità 3
- contributo di 300,00 euro per le rinunce con grado di priorità 4

Al ritiro o alla consegna del cane dovrà, se dovuto, essere presentata copia del bollettino attestante l'avvenuto pagamento sul c/c postale del Comune di Cento o tramite quietanza bancaria indicando come causale " contributo spese cane prot. n° ____".

5. Il proprietario/rinunciataro deve provvedere con propri mezzi al trasporto dell'animale presso la struttura convenzionata, salvo i casi di impossibilità da valutarsi da parte del Dirigente competente;

6. Il cane potrà essere prelevato dal canile dopo l'avvenuta dimostrazione del pagamento del contributo da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale.

Art. 37 – Cani adottati da strutture pubbliche e private

1. Al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso il canile, i legali rappresentanti di case di riposo, case di cura, circoli aziendali, centri anziani, centri di recupero sociale, enti (pubblici o privati), organizzazioni ed associazioni site sul territorio comunale possono richiedere in adozione un cane, al quale il Comune, per il tramite del soggetto gestore della struttura, assicurerà, oltre alle profilassi di protocollo (vaccinazioni, test e prevenzione della filariosi, sterilizzazione e identificazione mediante microchip), l'assistenza veterinaria gratuita (ad esclusione dei farmaci, degli esami o interventi specialistici), presso l'ambulatorio della struttura pubblica fino al termine fisiologico della vita dell'animale.

2. I cani adottati sulla base del presente articolo, dovranno essere accuditi da una persona che se ne assume la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti, alla quale verrà trasferita la titolarità della proprietà mediante l'iscrizione all'Anagrafe Canina.

Titolo V – GATTI

Art. 38 - Definizione termini utilizzati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti indipendentemente dal numero che risulti vivere stabilmente in libertà e in modo stanziale.
3. Per habitat di colonia felina indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi;
4. Le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline sono denominate "Referenti di Colonia". I Referenti di colonia collaborano con gli organi competenti e sono in grado di fornire le notizie sulla colonia, in base alla diretta esperienza acquisita nell'accudirne i componenti.

Art. 39 – Gatti di proprietà

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, è necessario che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 40 - Colonie feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che accudiscono i gatti componenti le colonie feline, che come Referenti si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
2. I gatti delle colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati e tantomeno per uso alimentare, spostati o allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo e/o degli animali stessi.
3. Qualora un organo di controllo di competenza riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Sindaco in accordo con il Servizio Veterinario può con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia felina.
4. E' severamente vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cuccie, ecc...) Deve essere sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua. E' vietato inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Cento procederà a sporgere denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dagli affidatari degli animali appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

6. Ai Referenti delle colonie feline deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti o qualora necessario con l'ausilio di Associazioni Animaliste che provvederanno a concorrere alla regolamentazione dell'attività dei Referenti. (orari, siti di alimentazione ed altro).

Art. 41 - Censimento delle colonie feline

1. Il riconoscimento di una colonia felina, viene effettuato, con richiesta inoltrata all'Organo competente da parte di qualsiasi privato cittadino o da parte di un componente iscritto a una Associazione Animalista che la individua e ne potrà diventare il Referente.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite, con mezzi più opportuni, dal Comune con l'ausilio delle associazioni animaliste.

3. Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia su aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

4. L'elenco delle colonie deve essere redatto e aggiornato e tenuto a disposizione presso gli Uffici U.R.P secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute.

Art. 42- Alimentazione dei gatti

1. Il referente o chiunque alimenta i gatti delle colonie feline è obbligato a rispettare le norme igienico-sanitarie del suolo pubblico e /o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, evitando la dispersione di alimenti sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia se necessaria.

2. I referenti potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

Art. 43 - Colonie feline presenti nei cantieri

1. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro di carattere pubblico o privato i cui interventi ricadono in zone o aree interessate dalla presenza di colonie feline, dovrà prima dell'inizio dei lavori e previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'USL, prevedere ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati un'ideale collocazione temporanea e/o definitiva per gli animali. A tal fine le Associazioni Animaliste collaborano per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli

interventi; dovrà altresì essere sempre concessa ai referenti di colonia la possibilità di rifornire gli alimenti ai gatti.

Art. 44 – Sterilizzazioni

1. Il Comune di Cento concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti censiti delle colonie feline. I gatti delle colonie feline sterilizzati vengono identificati mediante l'inserimento del microchip e l'asportazione di una frazione del padiglione auricolare sinistro (per un immediato riconoscimento al fine di evitare l'inutile cattura di gatti precedentemente sterilizzati). La cattura dei felini potrà essere effettuata sia dalle Associazioni Animaliste sia dai referenti delle colonie stessi. Successivamente alla sterilizzazione i gatti saranno reinseriti nella colonia felina di appartenenza.

Art.45-Struttura comunale per il ricovero dei gatti.

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone decedute, speditizzate, sfrattate ecc.. sono assicurati dal Comune di Cento mediante apposita struttura di ricovero (Gattile Comunale).

2. Alla sua realizzazione e/o gestione il Comune può provvedere, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, sulla base di un idoneo progetto di gestione.

3. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più gatti, in analogia a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n° 27/2000, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta.

4. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenze pubbliche, verrà valutata e gestita in accordo con il conduttore del gattile.

Art. 46- Custodia gatti randagi ma non appartenenti a colonie feline.

1. Il Comune di Cento ove non sia in possesso di una struttura come quelle previste dall'art. 45, può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animali; per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture o strutture a loro assegnate, nell'attesa di una adozione o più idonea collocazione.

Titolo VI - CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 47 - Detenzione dei conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.

2. E' vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

Art. 48 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto. (Come da parametri in Allegato A)

2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

Titolo VII –Avi fauna, fauna selvatica, piccola fauna

Art. 49 - Detenzione degli uccelli

1. Gli uccelli, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

3.E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli autorizzati dal Centro di Recupero Animali Selvatici.

4.E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

5. E' vietata la distruzione dei nidi di rondine, balestruccio, rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

6. E' fatto assoluto divieto di :

a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie di volatili tropicali e/o subtropicali o migratrici;

b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

d) mantenere i volatili legati al trespolo;

e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.

f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Della Polizia Municipale, che valuterà il caso, in collaborazione con il Servizio Veterinario USL, a seconda della specie e della casistica di estinzione dell'animale interessato. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile pubblico o privato, nel quale si dovesse rinvenire una colonia di pipistrelli in letargo, è opportuno per la salvaguarda della specie, attendere il risveglio prima di provvedere allo sfratto.

g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico e privato che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.

h) esporre volatili selvatici.

i) è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio Comunale per la tutela degli animali.

l) il presente comma 6 non si applica agli autorizzati dei Centri di Recupero animali selvatici.

Art. 50 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

- a). per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande;
- b). per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
- c) in ogni caso per qualsiasi ulteriore riferimento attenersi ai parametri come da Allegato A

2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario e/o ricovero per esigenze sanitarie.

4. Possono essere concesse deroghe per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Art. 51 – Controllo dei Colombi di città *Columba livia var. domestica* in stato di libertà

1. E' fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi presenti allo stato libero in centro abitato. Fanno eccezione i punti di alimentazione autorizzati dal Comune e controllati dal Servizio Vetrinario USL.

2. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi a seguito della valutazione ed eventuale prescrizione effettuata dagli organi competenti, di installare sugli stessi, dispositivi idonei ad occludere le aperture con l'esterno e, dove necessario, dissuasori in plastica con punte arrotondate. Tali dispositivi non dovranno influire negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi (es. civetta, rondine, pipistrelli). Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di eventuali nidi con all'interno i piccoli, nel qual caso procedere al recupero dei nidiacei contattando i Centri di Recupero Animali Selvatici riconosciuti, ed effettuare in seguito, un'accurata pulizia, disinfestazione e disinfezione.

3. E' fatto obbligo ai titolari di insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali vinacce, cereali ecc., il cui stoccaggio all'aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo (es. recinzioni, coperture ecc..) necessari ad evitare che ciò si verifichi.

Art. 52 – Controllo dei muridi e di altri animali infestanti

1. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'USL, attiva programmi diretti allo studio e alla gestione delle popolazioni di muridi ed altri infestanti.

2. L'amministrazione comunale realizza interventi di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio
3. L'amministrazione comunale attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano.
4. L'amministrazione comunale incentiva la messa in atto da parte di privati di accorgimenti meccanici di rat-proofing quali:
 - a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
 - b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento di canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
 - c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.
5. Nel caso di costruzione di nuove strutture per animali (rifugi, allevamenti per animali, pensioni) gli stessi dovranno essere circondati da apposita trincea di metri 0,2 di larghezza e metri 0.8 di profondità riempita di ghiaia pietrisco o altro materiale equivalente in modo da impedire l'insediamento di ratti o altri infestanti all'interno della struttura.

Art. 53 - Tutela di insetti ed altri animali invertebrati

1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati, ad eccezione di infestazioni di particolare entità o nocive all'uomo o alle specie vegetali o animali.

Art.54 – Detenzione animali selvatici

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica.
2. E' vietato mantenere animali selvatici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
3. E' fatto obbligo ai detentori di animali selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all'Allegato A)
4. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultino legate per la sopravvivenza; in

particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

5. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari controlli che escludano danni agli animali.

6. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti a fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dall'Autorità competente ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese in altre normative.

7. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

8. E' vietato utilizzare diserbanti e/o dissecanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

9. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Servizio Fitopatologico competente per territorio.

10. Le specie animali –le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale- oggetto di tutela sono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
- c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
- d) tutti i crostacei di specie autoctone;
- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

E' tutelato, inoltre l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.

11. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 10, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare al Comune di Cento.

Titolo VIII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 55 – Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie di branco dovranno essere tenuti possibilmente in un numero non inferiore a cinque esemplari.
2. Deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori.

Art. 56 – Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, nonché dal Regolamento di igiene veterinaria del Comune di Ferrara, è fatto assoluto divieto di:

- a). conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi bivalvi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- b). mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio;
- c). cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei, che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.
- d) mettere in palio e/o cedere in occasione di tiri a segno ,pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie.

2. E' vietato tenere permanentemente legate le chele ai crostacei. La legatura delle chele è consentita solo nella fase di commercializzazione, al fine di evitare combattimenti ed eventuali mutilazioni.

3. E' fatto obbligo sopprimere i crostacei:

- a). prima della cessione al consumatore finale, nel caso di vendita al dettaglio
- b). immediatamente prima della cottura, nel caso di esercizi che somministrano alimenti e che conservano i crostacei vivi all'interno di vasche adeguate.

La soppressione dei crostacei dovrà essere eseguita da personale formato, utilizzando il metodo descritto nel parere del centro di referenza nazionale per il benessere degli animali rilasciato il 29/07/2007.

Art. 57 – Pesca a pagamento

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di igiene veterinaria, nell'ambito dell'esercizio della pesca a pagamento, per la pratica del "catch and release" (metodo con il quale il pesce catturato non viene utilizzato a fini alimentari, ma come mezzo per ricevere premi o gratifiche), al fine di non compromettere l'integrità fisica del pesce:

- a) è vietato l'utilizzo di amo con ardiglione;
- b) è d'obbligo l'utilizzo di accorgimenti atti a prevenire ferite o lesioni cutanee durante le operazioni di slamatura, ad esempio materassini o altri supporti di materiale sintetico o naturale;
- c) è obbligatorio l'utilizzo del guadino per salpare il pesce;

d) è obbligatorio l'utilizzo di retini per la detenzione temporanea, di dimensioni adeguate al quantitativo pescato.

Art. 58 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza tale da impedirne il normale sviluppo, la normale procreazione e il normale benessere in riferimento alle loro abitudini in natura.

2. Non devono essere usati acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci.

3. E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.

4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.

5. Per ogni altro riferimento al presente articolo non contemplato è fatto assoluto divieto di lasciare l'ittofauna in acquari che non abbiano le caratteristiche di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 59 – Modalità di detenzione di animali esotici

1. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n.874 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
4. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento cui ha avuto inizio la detenzione o la nascita dell'animale in stato di cattività.
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
7. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dalla unità sanitaria locale territoriale competente.
8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
9. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma
10. Oltre agli obblighi di denuncia all'Autorità competente previsti dalle leggi vigenti, è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
11. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
12. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.
13. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
14. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.

15. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

Titolo X – EQUINI

Art. 60 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alle corse, all'attività ippica in genere, all'attività di terapia assistita e alla trazione di vetture pubbliche non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere senziente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Nell'ambito del territorio comunale, il cavallo ritenuto non più idoneo dal proprietario/detentore per mancata idoneità all'abilitazione al traino così come il cavallo utilizzato per compagnia, per terapia assistita o per attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, sia all'interno che all'aperto. E' concesso legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. La superficie minima dei box deve essere " 2 volte l'altezza al garrese X 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese a superficie minima corrisponde a 3,2 m X 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 metri di media comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben areate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4m X 5m. E' fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno otto ore.

5. Gli equini impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e devono godere di sufficiente riposo ed alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e/o fiaccati, nonché fattrici in stato di gravidanza.

6. E' fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

7. E' fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

9. E' fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali - detti "vizi di stalla" – come il ticchio d'appoggio ed il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

10. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

11. Il Comune per le manifestazioni di rievocazione storica non comprese nei calendari delle manifestazioni sportive, autorizzerà lo svolgimento delle gare di equidi o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che: a) la pista delle corse sia coperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta nonché garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Azienda Usl verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, nel rispetto delle norme vigenti e applicherà le indicazioni tecniche contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 647/2007.

Art. 61 - Idoneità dell'equide al traino di veicoli

1. L'idoneità dell'equide che deve trainare vetture pubbliche e/o private rilasciata nei termini previsti dalla normativa vigente, è requisito necessario per esercitare il trasporto.

2. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo.

Art. 62 - Limitazioni all'uso del cavallo

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli e foraggiarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.

2. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata e la sola andatura consentita è il passo.

3. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00

4. L'utilizzo di animali appartenenti alla specie prevista dal presente Titolo in uso alle Forze Armate e/o dell'Ordine, è regolamentato da propria normativa.

Titolo XI – PET THERAPY

Art. 63 - Terapie assistite con l'impiego di animali

1. Nell'ambito del D.P.C.M. 28/02/2003, il Comune di Cento promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo scopo con rilascio di attestazione finale.
2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
3. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici;
4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.
5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che certifichi lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi curativi. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
6. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
7. Gli animali impiegati per le attività curative devono provenire da canili o gattili pubblici e/o privati gestiti da Onlus, o da maneggi, o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.
8. Chiunque voglia avviare e/o gestire un'attività di pet therapy nel territorio comunale, dovrà accreditarsi presso il Comune di Ferrara, Assessorato alla Salute e Servizi alla Persona, Servizio Interventi Sociali e Autorizzazioni Sanitarie e Veterinarie, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà con l'ausilio del Servizio Veterinario dell'USL sull'applicazione del programma.

Titolo XII - MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 64– Macellazione uso familiare

1. La macellazione di suini per il solo uso privato familiare, può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Sindaco ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 13 del Regio Decreto 3298 / 28 e dall'art.12 del Regolamento d'Igiene Veterinaria del Comune, sentito il parere del competente Dipartimento Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ausl di Ferrara. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato idoneo sistema di stordimento dell'animale ai sensi del D.Lgs. n. 333 del 01/09/1998.

2. La macellazione a domicilio dei bovini, ovini, caprini ed equini per uso privato familiare è vietata fatto salvo le specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Autorità competente, ai sensi delle leggi vigenti.

3. E' fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita del pubblico.

Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 – Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato e le sanzioni amministrative già stabilite da altra normativa nazionale o regionale, le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate in ragione dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi della L. n. 689 del 24/11/1981 in misura differenziata in base al criterio di proporzionalità ed in ragione del disvalore sociale riconosciuto alle violazioni.

2. Chiunque trasgredisca alle disposizioni previste dall'art.21 comma 6 e dall'art.28 comma 2° del presente Regolamento è soggetto al pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 90,00 a titolo di sanzione amministrativa secondo le modalità stabilite dalla L. 689/81.

3. Chiunque trasgredisca alle prescrizioni previste nel presente Regolamento salvo quanto previsto nei commi 1 – 2 e 4 del presente articolo, è soggetto al pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 a titolo di sanzione amministrativa secondo le modalità stabilite dalla L. 689/81.

4. Chiunque commette una violazione alle disposizioni previste dagli articoli 10, 11, 12, 13, 16 e 19 del presente Regolamento salvo quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, è soggetto al pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 a titolo di sanzione amministrativa secondo le modalità stabilite dalla L.689/81.

5.Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della violazione

6.Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve venire nei termini indicati dal verbale di accertamento a far tempo dalla contestazione o dalla notificazione.

7. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 6, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.

8. Nei casi previsti dalla medesima legge n°689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché –ove prescritto da altra normativa.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne diviene depositaria, per essere

consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

9. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dal Comune ed acquisiti al Bilancio comunale.

Art. 66 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, ed il personale di altre Associazione in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 – comma 3 – della L.R. n. 27/2000, e dalle Guardie Ambientali Volontarie.

Art. 67 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti e/o ordinanze generali. E' espressamente abrogato il precedente "Regolamento comunale sulla tutela animali " approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 117 del 25/09/2007

Art. 68 – Entrata in vigore e modificazioni

1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

2. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, Il Comune di Cento, anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 69 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in sei mesi, dalla sua entrata in vigore, il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Art. 70 - Modifiche Allegati

1. Modifiche ed integrazioni dell'ALLEGATO –B- al presente Regolamento potranno essere disposte con delibera di Giunta Comunale. Per quel che concerne l' ALLEGATO -A-, essendo questo parte integrante delle Raccomandazioni della

Commissione Scientifica Cites in merito alla detenzione di specie, potrà subire modificazioni in dipendenza delle modifiche delle stesse Raccomandazioni.

ALLEGATO A - Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni ed altre caratteristiche).

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa (Legge n. 189 del 29/07/2004).

Orientamenti generali

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate

di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

1. Elefanti

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C;

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere,

se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa

può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali

non ne ingeriscano quantità eccessive.

2. Grandi felini

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione

eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione

oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..). Per i giaguari deve essere prevista la

presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e

le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le

condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

3. Orsi

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

4. Camelidi

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

5. Zebre

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

6. Scimmie

6.1 Babbuini

Strutture interne

Dimensioni: 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui.

Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

6.2 Scimmie cappuccine

Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole.

Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

7. Rinoceronti

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

8. Ippopotami

Strutture interne

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

9. Giraffe

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

10. Foche

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 m³ per 2 animali e 2 m³ in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

11. Bisonti, Bufali ed altri bovidi:

Strutture interne.

Dimensioni: 25 m.q. per animale.

Strutture esterne

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (ampliato di 50 mq per capo in più)

Altri fattori.

E' fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo strettamente necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

12. Struzzo e altri ratiti:

Strutture interne

Dimensioni: 15 m.q. per animale

Strutture esterne

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (ampliato di 50 mq per capo in più)

Altri fattori.

E' fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo strettamente necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie

ALLEGATO B – Schema di valutazione rinuncia cani

Di seguito si riporta l'elenco delle cause prioritarie che impediscono la detenzione del cane con relativo grado di priorità per la compilazione dell'eventuale lista d'attesa, precisando che a parità di motivazione entrerà il cane con domanda di autorizzazione alla consegna più vecchia.

GRADO DI PRIORITA'	CAUSE CHE IMPEDISCONO LA DETENZIONE DEL CANE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1	<i>Cane sequestrato/confiscato</i>	Ordinanza di sequestro/di confisca
1	<i>Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti o senza eredi</i>	-Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi - Ordinanza sindacale di trasferimento definitivo o temporaneo.
1	<i>Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti</i>	-Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune -Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado -Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato.
2	<i>Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:</i> <i>nota: di norma la condizioni di indigenza devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di possesso</i>	-Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziale/Isee) - Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato.

	<i>A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane</i>	Provvedimento di sfratto del Giudice
	<i>B) Allergia al pelo di cane o del proprietario-detentore o di un familiare convivente manifestatasi</i>	-Verifica anagrafica di convivenza -Certificato attestante l'allergia di un

	dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo in cortile)	Medico Specialista -Verifica Polizia Municipale per spazi idonei in cortile.
	C) Importanti <i>motivi di salute</i> o del proprietario–detentore o di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo in cortile)	-Verifica anagrafica di convivenza -Certificato attestante i gravi motivi di salute di un Medico Specialista -Verifica Polizia Municipale per spazi idonei in cortile.
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con <i>parenti-eredi (indigenti)</i> che non se ne possono occupare	-Certificato di morte -Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado e per ricerca eredi.
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con <i>parenti-eredi (indigenti)</i> che non se ne possono occupare	-Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non controllata “certificata” (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	-Certificato/relazione AUSL Servizio Veterinario
	G) Cane “morsicatore” (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	-Scheda Pronto Soccorso - Certificato/relazione AUSL Servizio Veterinario
3	<i>Famiglie ancorché NON indigenti che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:</i>	-Documentazione specifica a seconda della motivazioni:
	A) <i>Sfratto esecutivo</i> + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del Giudice

	B) <i>Allergia al pelo</i> di cane o del proprietario-detentore o di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo in cortile)	-Verifica anagrafica di convivenza -Certificato attestante l’allergia di un Medico Specialista -Verifica Polizia Municipale per spazi idonei in cortile.
	C) Importanti <i>motivi di salute</i> o del proprietario–detentore o di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo in cortile)	-Verifica anagrafica di convivenza

	famigliare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo in cortile)	-Certificato attestante i gravi motivi di salute di un Medico Specialista -Verifica Polizia Municipale per spazi idonei in cortile
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con <i>parenti-eredi (indigenti)</i> che non se ne possono occupare	-Certificato di morte -Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con <i>parenti-eredi (indigenti)</i> che non se ne possono occupare	-Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	-Certificato/relazione AUSL Servizio Veterinario -Accettazione oneri da parte del rinunciatario/proprietario o fideiussione a garanzia.
	G) Cane "morsicatore" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	-Scheda Pronto Soccorso - Certificato/relazione AUSL Servizio Veterinario - Accettazione oneri da parte del rinunciatario/proprietario o fideiussione a garanzia.
4	Altre motivazioni	